



**UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO**  
**TRIBUNALE FEDERALE**  
R.G. n. 1/19

Nella seduta dell'8 aprile 2019, composta da:

Avv. Lina Musumarra

Presidente

Avv. Silvana Panzera

Membro effettivo

Avv. Luca Di Gregorio

Membro effettivo, relatore est.

ha deliberato la seguente

**DECISIONE**

sul ricorso proposto a mezzo pec in data 27 febbraio 2019 dal Sig. CANINO Guglielmo, in qualità di consigliere della Sezione TSN di Palermo, elett.te domiciliato presso la propria residenza in Palermo, Cortile Campisi n. 2, avverso 1) il diniego del rinnovo di iscrizione alla sezione TSN di Palermo e al tesseramento UITA per l'anno 2019 da parte del Presidente della Sezione TSN di Palermo, sig. Galante Emilio; 2) la sospensione cautelare del 16.02.2019, prot. 39/29 da parte del Presidente della Sezione TSN di Palermo, sig. Galante Emilio, nonché sull'integrazione al predetto ricorso inviata a mezzo pec in data 26.03.2019 avverso il provvedimento di sospensione adottato dal Consiglio Direttivo della predetta Sezione, in data 15 marzo 2019 comunicato in data 16.03.2019, prot. 73/29.

**FATTO**

- Con ricorso datato 26 febbraio 2019 trasmesso a mezzo pec in data 27.02.2019 (protocollo entrata n. 1227) il Sig. Canino Guglielmo adiva codesto Tribunale Federale, lamentando che : **1)** in data 3 febbraio 2019, recatosi presso la Sezione TSN di Palermo per procedere al rinnovo annuale dell'iscrizione alla Sezione TSN e al tesseramento UITA 2019, in possesso della documentazione di rito unitamente alla contabile del bonifico effettuato per l'importo di euro 65,00 corrispondente alla quota annuale dovuta, si vedeva opporre rifiuto al rinnovo dal sig. Emilio Galante, presidente della Sezione, che in quel momento svolgeva le funzioni di ricevimento al pubblico.

- Il diniego di rinnovo si fondava sul solo presupposto della obbligatorietà del pagamento della quota annuale allo sportello in denaro contante con esclusione di qualsiasi mezzo alternativo di pagamento in ragione di una nota del 15.01.2019, prot. 10/29 a firma dello stesso Presidente. **2)** in data 16.02.2016 faceva seguito un provvedimento Presidenziale di sospensione cautelare di 30 giorni nei confronti del sig. Canino per aver egli tentato di rinnovare l'iscrizione alla sezione contravvenendo alla regola del pagamento in contanti, per aver tenuto nell'occasione un comportamento insistente e per essersi recato successivamente in data 10.02.2019 nuovamente in sezione per accompagnare un altro socio che pretendeva di rinnovare l'iscrizione mediante bonifico in spregio alla summenzionata nota Presidenziale, il tutto contravvenendo alle inibizioni impostegli da un precedente provvedimento di sospensione per 30 gg. irrogatogli in data 11.01.2019.

Con integrazione del 26.03.2019 ( protocollo in entrata n. 3200), infine, il ricorrente procedeva ad impugnare il verbale del Consiglio Direttivo del 15.03.2019, comunicatogli in data 16.03.2019 prot. 73/29 con il quale gli veniva irrogata la sospensione da ogni attività sportiva e sociale per un periodo di 90 giorni, per gli stessi fatti già contestati con il provvedimento Presidenziale di sospensione cautelare già oggetto di impugnativa.

In merito al contenuto degli atti impugnati, il ricorrente contestava la fondatezza dei fatti allo stesso addebitati (pag. 1 e 2 ricorso) rappresentando che in occasione del diniego al rinnovo dell'iscrizione oppostogli dal Galante, egli si limitava ad insistere che il versamento effettuato il



22.01.2019, come da contabile bancaria che esibiva, era andato ormai a buon fine e che negli anni passati si era proceduto in identico modo, rammostrando le ricevute dei bonifici 2017 e 2018.

Tuttavia, avendo rilevato, nella circostanza, uno stato visibilmente alterato del sig. Galante si determinava a recedere dal reiterare le legittime contestazioni alla condotta del Galante per evitare degenerazioni del confronto e possibili ritorsioni. L'avvenuto accredito della somma sul conto della Sezione TSN peraltro era attestato dal successivo bonifico effettuato per retrocedere la somma dalla stessa Sezione TSN di Palermo con la causale "*Restituzione quota 2019 non prevista, modalità di esecuzione da effettuare in contanti presso la Segreteria*".

Quanto alla legittimità dei provvedimenti assunti a suo carico, deduceva che gli stessi erano stati assunti in violazione delle norme statutarie e dell'ordinamento sportivo ed in assenza dei presupposti legittimanti. In particolare, il ricorrente argomenta anzitutto che il diniego di iscrizione esorbita dai poteri del Presidente sezionale essendo riservato *ex art. 3* dello statuto delle sezioni al Consiglio Direttivo che non si sarebbe, viceversa, mai pronunciato in tal senso.

Il Canino inoltre afferma che il provvedimento cautelare di sospensione sarebbe stato adottato dal Presidente in difetto di necessità e urgenza nonché di gravi e fondati motivi ma soltanto per inimicizia personale e al fine di porsi in termini di continuità con altro precedente provvedimento cautelare in scadenza. Lamenta, inoltre, il ricorrente che la mancata istituzione presso la Sezione TSN di Palermo del Collegio dei Probiviri avrebbe in qualche modo menomato il suo diritto di difesa costringendolo alla presente impugnativa.

In ultimo, il ricorrente denuncia l'illegittimità della nota del 15.01.2019, prot. 10/29 a firma del Presidente Galante con la quale veniva stabilita l'obbligatorietà del pagamento della quota annuale in via esclusiva allo sportello in denaro contante, in quanto materia al di fuori delle prerogative Presidenziali bensì riservata al Consiglio Direttivo UITA, quanto alla quantificazione, e al Consiglio Direttivo sezionale, quanto alle modalità di riscossione, *ex art. 43* dello Statuto, ed oltretutto, nel merito, in contrasto con i principi contabili sanciti nell'*art. 49* dello Statuto.

Con integrazione al ricorso del 26.03.2019, infine, il ricorrente sottoponeva a censure formali il verbale del Consiglio Direttivo del 15.03.2019, comunicatogli in data 16.03.2019 prot. 73/29, deducendo la violazione del principio del *ne bis in idem*, in quanto assunto sugli stessi presupposti fattuali già oggetto del provvedimento cautelare e comunque al di fuori delle competenze riservate statutariamente al Consiglio Direttivo sezionale.

Concludeva, quindi, chiedendo, nel ricorso e nella successiva integrazione, il rinnovo immediato dell'iscrizione alla Sezione TSN di Palermo e di Tesseramento UITA per l'anno 2019 con la qualifica di Tecnico con decorrenza 03.02.2019; l'annullamento del provvedimento cautelare Presidenziale del 16.02.2019, prot. 39/29; di sanzionare il Sig. Galante Emilio per le condotte illegittime poste in atto nonché per non essersi dotato del Collegio dei Probiviri quantunque i requisiti dimensionali della Sezione TSN di Palermo; l'annullamento verbale del Consiglio Direttivo del 15.03.2019, comunicatogli in data 16.03.2019 prot. 73/29 con il quale gli veniva irrogata la sospensione da ogni attività sportiva e sociale per un periodo di 90 giorni; di addebitare i costi per il contributo di giustizia al Sig. Galante Emilio, Presidente della Sezione TSN di Palermo.

- Con ordinanza *ex art. 34* lett. E) del Regolamento di Giustizia del 01 marzo 2019, il Presidente del Tribunale Federale fissava l'udienza di trattazione e discussione del ricorso per il giorno 8 aprile 2019.

- Alla seduta dell'8 aprile 2019, l'Avv. Di Gregorio, quale relatore, riferiva sulla vicenda oggetto del presente ricorso, era altresì presente il Sostituto Procuratore Federale Avv. Federico Tosi il quale riportandosi alla memoria depositata il 3 aprile chiedeva l'accoglimento del ricorso,



rilevando che il diniego di rinnovo doveva ritenersi in contrasto con l'art 49 dello Statuto delle sezioni TSN non derogabile da provvedimenti di rango inferiore, mentre, con riferimento alla sospensione ne affermava l'illegittimità in assenza dei presupposti di fatto e in mancanza di prova. Non era presente il ricorrente, avendo previamente comunicato il proprio impedimento.

Nessuno era presente per la Sezione TSN di Palermo, la quale aveva depositato memoria datata 27 marzo 2019 con cui si chiedeva declaratoria di inammissibilità del ricorso o, in subordine, il suo rigetto, con condanna alle spese per la temerarietà della lite. Nella propria memoria, tra l'altro, la Sezione TSN di Palermo invocava la cessazione della materia del contendere in quanto il Sig. Canino a far data dal 27.03.2019 veniva regolarmente tesserato per l'annualità in corso dopo aver presentato richiesta di rinnovo ottemperando alle disposizioni impartite circa il pagamento in contanti.

Il Tribunale, quindi disponeva l'acquisizione della delibera di sospensione del Sig. Canino Guglielmo adottata dal Consiglio Direttivo della Sezione TSN di Palermo in data 15.03.2019, riservandosi la decisione.

## MOTIVI

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

Preliminarmente è da valutarsi l'eccezione di cessazione della materia del contendere formulata dalla Sezione TSN di Palermo circa la domanda proposta dal Canino di annullamento del diniego di rinnovo dell'iscrizione alla Sezione TSN di Palermo e tesseramento UITA per l'anno 2019, così come richiesta a far data dal 3.02.2019.

L'eccezione trarrebbe fondamento, a dire della Sezione TSN, da una sopravvenuta carenza di interesse ad una decisione sul punto dovuta alla circostanza che il Sig. Canino, in data 27.03.2019, veniva regolarmente tesserato per l'annualità in corso dopo aver presentato nuova richiesta di rinnovo in ottemperanza alle disposizioni impartite circa il pagamento in contanti. L'eccezione va disattesa per diversi ordini di motivi.

Anzitutto il ricorrente fa espressa istanza di accertamento del proprio diritto al rinnovo a far data dal 3.02.2019, giorno del diniego impugnato, chiedendo la rimozione degli effetti del diniego stesso in data antecedente a quella del 27.03.2019 in cui risulta avvenuto il rinnovo.

Del resto l'annullamento di un provvedimento naturalmente ne rimuove gli effetti *ex tunc*.

In ogni caso, l'accertamento dell'illegittimità del diniego si rende necessario anche al fine dello scrutinio di legittimità dei successivi provvedimenti di sospensione anch'essi impugnati e che ne sono derivati.

Passando, quindi, all'esame del merito del ricorso si ritiene dover premettere il richiamo ad un principio consolidato già oggetto di diversi pronunciamenti della Commissione di Disciplina, ora sostituita da questo Tribunale, in ordine alla natura del rinnovo annuale di iscrizione alle Sezioni TSN.

L'art. 3 dello Statuto delle Sezioni, intitolato "*Modalità di ammissione e diritti degli iscritti alla Sezione*", al comma 5 recita "*Tutti coloro i quali intendono far parte della Sezione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. (...) La domanda di ammissione ad iscritto volontario può essere accettata fino al 31 dicembre dell'anno a cui si riferisce e decorre dalla data di ammissione, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto*".

Nel successivo comma 6 del medesimo articolo è stabilito "*L'iscrizione volontaria potrà essere sospesa, o negata, da parte del Consiglio Direttivo nel caso del venir meno dei requisiti previsti per l'iscrizione e/o di pericolo per la sicurezza nel poligono e/o altri motivi. Il provvedimento deve essere sempre motivato e rimesso, entro 24 ore, al Collegio dei Probiviri o al Probiviro unico, ove istituito, per la convalida o rigetto del provvedimento. (...)*"

Il successivo comma 11, infine, chiarisce che "*l'iscrizione alla Sezione ha carattere continuativo. La continuità deve essere confermata attraverso il pagamento della quota e del tesseramento*



*all'UITA entro e non oltre il 31 marzo dell'anno di riferimento a pena della perdita delle prerogative di cui al successivo art. 43, comma 4."*

Dall'esame delle disposizioni che precedono si desume, come peraltro costantemente affermato dalla giurisprudenza degli Organi di Giustizia di questo Ente, che *"la domanda di ammissione"* a socio volontario è riferibile alla prima iscrizione e non alla diversa ipotesi di *"rinnovo"* dell'iscrizione, in virtù del chiaro tenore letterale del comma 5 dell'art. 3 (*"Tutti coloro i quali intendono far parte della Sezione dovranno redigere una domanda su apposito modulo"*); iscrizione che una volta effettuata ha carattere continuativo rinnovandosi di anno in anno attraverso il pagamento della quota annuale (cfr. comma 11 art. 3 Statuto Sezioni).

Dall'esame dei fatti allegati e provati risulta incontestabilmente che il sig. Canino avesse corrisposto, mediante bonifico, la quota annuale associativa in data 22.01.2019 e avesse presentato la relativa attestazione unitamente a tutta la documentazione richiesta allo sportello della Sezione TSN di Palermo il successivo 03.02.2019.

E' evidente che al Presidente non è conferito statutariamente alcun potere di diniego del rinnovo dell'iscrizione avendo, semmai, soltanto il potere di sospendere l'iscritto in via cautelare, ex art. 25, commi 8 e 9 dello Statuto, sempre che sussistano gravi e fondati motivi dandone comunicazione all'UITA oppure, alternativamente, denunciare i fatti direttamente alla Procura Federale.

Né, ad avviso di questo collegio, può legittimamente ritenersi come non effettuato, il pagamento eseguito mediante bonifico e regolarmente accreditato sul conto sezionale anziché in contanti allo sportello, trattandosi di un mezzo di pagamento alternativo equipollente al contante che non contrasta con alcuna norma ordinamentale dell'UITA ma anzi appare conforme al principio delineato nell'art. 49 dello Statuto delle sezioni che prevede: *"La Sezione ha una sola contabilità. Tutte le operazioni contabili, in entrata ed in uscita, devono essere eseguite per il tramite di un conto corrente bancario o conto corrente postale. 2. I proventi di qualsiasi natura e per qualsiasi motivo, pertinenti alla Sezione, come pure i proventi delle quote annuali d'iscrizione, devono essere versati sul conto corrente bancario e/o postale intestato alla Sezione di Tiro a Segno Nazionale(...)."*

Vieppiù in assenza di qualsiasi deliberazione del Consiglio Direttivo che individui modalità di pagamento alternative, atteso che l'art. 43 comma 5 dello Statuto Sezionale demanda unicamente al Consiglio Direttivo Sezionale la disciplina delle modalità di riscossione delle quote di iscrizione volontaria e tesseramento UITA.

In tale contesto normativo, non può riconoscersi alcun valore cogente alla disposizione contenuta nella nota del Presidente sezionale del 15.01.2019, prot. 10/29 che imporrebbe il pagamento della quota annuale in contanti allo sportello in quanto atto normativo viziato da totale assenza di competenza in materia e contrastante con norme di rango superiore.

L'insussistenza delle ragioni ostative opposte dal Presidente Galante al rinnovo annuale dell'iscrizione del ricorrente, consente di affermare che il comportamento tenuto in data 03.02.2019 dal Presidente Galante, integrante, di fatto, un provvedimento di diniego, per i vizi che lo affliggono sia assolutamente illegittimo.

Detta illegittimità non può non riverberarsi sui successivi e conseguenti provvedimenti di sospensione, quella cautelare del 16.02.2019, prot. 39/29 da parte del Presidente della Sezione TSN di Palermo, sig. Galante Emilio e quella adottata dal Consiglio Direttivo della predetta Sezione, in data 15 marzo 2019 comunicata in data 16.03.2019, prot. 73/29.

Quanto alla sospensione cautelare inflitta con provvedimento del 16.02.2019, prot. 39/29 da parte del Presidente della Sezione TSN di Palermo, dalla esposizione dei fatti di cui alla comunicazione di sospensione è evidente che la condotta contestata è quella di aver reiteratamente tentato di rinnovare l'iscrizione alla Sezione esibendo la ricevuta di bonifico per la quota annuale associativa in difformità dalle modalità di versamento in contanti stabilite dal Presidente e di aver reagito con legittime rimostranze al diniego di rinnovo, nonché di aver violato, con i ripetuti accessi agli uffici



per le suddette finalità, un precedente provvedimento di sospensione cautelare ancora pendente, che gli avrebbe inibito ogni forma di attività sociale, sportiva e l'accesso al poligono.

In realtà, dalle argomentazioni che precedono è agevole ricavare che la pretesa del Canino di corrispondere la quota associativa mediante bonifico era assolutamente legittima, mentre il diniego oppostogli essendo del tutto immotivato e illegittimo ha giustificato le insistite rimostranze da parte del sig. Canino di cui, tra l'altro, non vi è prova abbiano travalicato i limiti della normale tollerabilità e del comportamento civile.

Per quanto concerne, poi, l'accesso agli Uffici sezionali per lo svolgimento delle pratiche di rinnovo anche in compagnia di altri associati, comportamento anch'esso contestato nel provvedimento di sospensione, non si ritiene trattasi di attività inibita da un provvedimento cautelare non integrando detto limitato accesso una ipotesi di partecipazione alle attività sociali o sportive o un accesso al poligono in senso stretto.

Una considerazione a parte merita, infine, il provvedimento del Consiglio Direttivo del 15.03.2019, prot. 73/29 con il quale veniva irrogata al sig. Canino la sospensione da ogni attività sportiva e sociale per un periodo di 90 giorni.

Avverso quest'ultimo provvedimento il ricorrente deduce dei vizi formali che, in quanto pregiudiziali ed assorbenti si ritiene di dover esaminare preliminarmente ad ogni altra questione di merito. In particolare, mentre non può trovare consenso la tesi della violazione del principio del *ne bis in idem* attesa la diversa natura dei provvedimenti, il primo, cautelare, che per espressa previsione dell'art. 25 comma 10 dello Statuto delle Sezioni "*(...) non si configura come provvedimento disciplinare*", il secondo sanzionatorio e disciplinare, risultano, invece, fondate le censure che attengono alla violazione delle norme statutarie che concernono l'attribuzione dei poteri al Consiglio Direttivo.

Sotto quest'ultimo aspetto, infatti, dalla lettura della delibera del Consiglio Direttivo del 15.03.2019 prot. 73/29 oggetto di impugnazione, si evince espressamente che "*(...) il Consiglio direttivo delibera, nell'esercizio dell'azione disciplinare, in conformità all'art. 3, comma 6 e, per via analogica, all'art. 30, comma 6 dello statuto sezionale, la sospensione dell'iscritto per un periodo di 90 giorni da ogni attività sportiva e sociale.*"

In primo luogo deve evidenziarsi che il Consiglio Direttivo, per sua stessa espressa ammissione, conforma la sua azione al dettato dell'art. 3, comma 6 dello statuto sezionale che in realtà conferisce alla stessa il potere di rigetto o sospensione dell'iscrizione volontaria.

Tale disposizione, tuttavia, come è stato dianzi chiarito anche sulla scorta di consolidata giurisprudenza, trova applicazione soltanto per le prime iscrizioni e non già per i rinnovi annuali in relazione ai quali nessun potere di rigetto o sospensione è conferito al Consiglio Direttivo dalla norma in esame.

Il richiamo, poi, in via analogica all'art. 30, comma 6 dello Statuto sezionale oltre ad essere palesemente errato, in quanto il comma richiamato disciplina i poteri istruttori dei Probiviri, ove anche fosse riferito al comma 4 del medesimo articolo che assegna ai Probiviri il potere di "*emettere un provvedimento di sospensione degli iscritti, adeguatamente motivato, dalle attività sportive e sociali per un periodo non superiore a 90 giorni*", non vale ad autoinvestirsi in via analogica di un potere riservato normativamente ad altro organo non costituito.

Come costantemente affermato in autorevoli precedenti di questo organo di giustizia il Consiglio Direttivo della Sezione, a norma dell'art. 27, non ha alcun autonomo potere di adottare provvedimenti di sospensione, ma può solo "*segnalare al Collegio dei Probiviri o al Probiviro (ove istituito) o agli Organi di Giustizia Federali, gli iscritti passibili di sanzioni disciplinari*".

In mancanza, quindi, del Collegio dei Probiviri o del Probiviro è la stessa norma che individua il destinatario della segnalazione ai fini del corretto esercizio del potere disciplinare negli Organi di Giustizia Federali. Il Consiglio Direttivo, a termini di Statuto, quindi giammai avrebbe potuto esercitare in via analogica poteri sanzionatori attribuiti ad altro organo, dovendo semmai limitarsi a



segnalare l'iscritto ritenuto passibile di sanzione agli Organi di Giustizia Federali per i provvedimenti di competenza.

Ne consegue che quanto deliberato dal Consiglio Direttivo della Sezione TSN di Palermo in data 15 marzo 2019 non è conforme alla normativa statutaria.

Peraltro, per quanto i vizi di forma rilevati nel provvedimento impugnato appaiano assorbenti di ogni altra questione, non può non evidenziarsi che il provvedimento di cui al deliberato in parola, come si evince dalla sola lettura, ricalca, nella parte motiva, pressoché pedissequamente le ragioni fattuali poste a fondamento del precedente provvedimento cautelare, ritenute da questo Tribunale già inidonee a giustificare la cautela Presidenziale quindi men che meno un provvedimento disciplinare di sospensione.

Stante le plurime violazioni riscontrate nel caso in esame ad opera degli organi della Sezione UITA di Palermo, si ritiene di accogliere la richiesta del ricorrente di rimessione degli atti del presente procedimento al Procuratore Federale per le valutazioni di competenza.

**P.Q.M.**

Visti gli artt. 3, 25, 27 e 30 del vigente Statuto delle Sezioni TSN, accertata l'illegittimità del diniego opposto dal Presidente della Sezione TSN di Palermo alla richiesta di rinnovo del sig. Canino Guglielmo in data 03.02.2019 lo annulla, per le ragioni di cui in motivazione. Annulla, altresì, per le ragioni di cui in motivazione, il provvedimento di sospensione cautelare adottato in data 16 febbraio 2019 prot. 39/29 dal Presidente della Sezione TSN di Palermo nonché il Provvedimento del Consiglio Direttivo della Sezione TSN di Palermo del 15.03.2019, prot. 73/29 e conseguentemente la sanzione con lo stesso comminata al Sig. Canino Guglielmo.

Dispone la trasmissione degli atti al Procuratore Federale per le valutazioni di competenza.

Roma, 8 aprile – 6 maggio 2019

Il Presidente

F.to Avv. Lina Musumarra

Il Membro effettivo

F.to Avv. Silvana Panzera

Il Membro effettivo rel. estensore

F.to Avv. Luca Di Gregorio

Il Segretario

Sig. Luca Stefanini